

n. 8/2022 Ruolo Pre-Accordo di Ristrutturazione dei debiti

Il Tribunale di Milano
Sezione II[^] civile

riunito in camera di consiglio in data **28.04.2022** con modalità da remoto mediante applicativo *Teams*, nelle persone dei signori magistrati:

dott. Sergio Rossetti	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice

udita la relazione del G.R. titolare,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **07.04.2022**, il Collegio aveva assegnato termine al 19.04.2022 a parte istante per deposito di nota integrativa, disponendo che, all'esito, il G.R. titolare riferisse direttamente al Collegio;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI SOSPENSIONE
EX ART. 182 BIS COMMA 7 L.F.**

Premesso che

in data **04.03.2022**

ha depositato istanza ai sensi dell'art. 182 bis commi 6 e 7 L.F. per ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari nel tempo necessario a portare a termine le trattative già avanzate con il ceto creditorio al fine di presentare richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

con decreto emesso in data 17.03.2022 è stata disposta la convocazione della società proponente all'udienza del 07.04.2022, notiziando i creditori;

all'esito della predetta udienza, alla quale è comparso il solo difensore di parte istante, il Collegio ha assegnato termine al 19.04.2022 per consentire alla parte istante di fornire la prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo racc. a.r. di ricorso e di decreto di fissazione udienza a tre creditori, non essendo pervenuto il relativo riscontro;

con nota di deposito telematico del 19.04.2022 parte istante provvedeva a fornire quanto segue:
-con riferimento al creditore " ", avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario in data 09.04.2022;



-con riferimento al creditore “ ”, esito della spedizione con annotazione “sconosciuto” e certificato di residenza aggiornato recante il medesimo indirizzo;
-con riferimento al creditore “ ”, prova dell’invio della raccomandata in data 23.03.2022, alla quale non è ancora seguita la restituzione dell’avviso di ricevimento;

considerato che

in ordine alle comunicazioni ai creditori:

alla predetta udienza del 07.04.2022 non è comparso alcun creditore e non sono state sollevate contestazioni di sorta;

dalla nota integrativa sopra citata emerge che parte istante ha ottemperato agli incumbenti richiesti, attivandosi tempestivamente per l’inoltro ai tre creditori “mancanti” (

) delle comunicazioni prescritte e risultando all’esito che:

-il creditore ha ricevuta la comunicazione, come da avviso sottoscritto;
-il creditore risulta irreperibile presso l’ultimo indirizzo noto; non appare pertanto censurabile la condotta della parte istante, che con riferimento alla comunicazione prescritta si è attivata, ponendo in essere gli adempimenti necessari e fornendo certificato aggiornato di residenza del destinatario, a conferma della circostanza che l’ultimo indirizzo noto coincida con il recapito presso il quale la Posta ha tentato di consegnare la racc., poi restituita con annotazione sconosciuto, sicché non vi è alcuna condotta inerte o colpevole imputabile alla parte istante (Cfr. doc.ti 39 e 40 parte istante);

-con riferimento al creditore , è stata allegata la prova dell’invio della raccomandata (Cfr. doc. 38 parte istante) ma non è stato depositato l’avviso di ricevimento, in quanto non ancora pervenuto alla data del 19.04.2022.

Ebbene, il Collegio reputa che tale ultima circostanza non risulti ostativa all’adozione del presente decreto *ex art. 182 bis* comma 7 L.F., in ragione del fatto che la comunicazione ai creditori prevista dalla predetta norma assolve una funzione di mero avviso della pendenza delle trattative e dell’attivazione del relativo procedimento, non già di instaurazione *stricto sensu* del contraddittorio in ordine alla misura ed estensione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, la cui decorrenza e i cui ampi effetti sono pre-determinati e correlati alla mera pubblicazione della relativa istanza ad opera di parte debitrice nel Registro Imprese e tanto conformemente alla natura prevalentemente negoziale dell’istituto in esame.

A tale conclusione si perviene:

-da un lato, valorizzando il dato letterale dell’art. 182 *bis* co. 7 L.F., che richiede la comunicazione ai creditori della “documentazione” depositata e non del decreto di fissazione d’udienza, con la conseguenza che l’onere informativo appare volto -nella presente fase- unicamente ad integrare, mediante allegazioni di documenti di dettaglio, l’informativa in ordine all’avvio della istanza di sospensione, ritualmente pubblicata nel Registro delle Imprese e quindi conoscibile a terzi;

- dall’altro lato, in ottica sistematica, muovendo dalla disamina delle restanti disposizioni che disciplinano l’istituto dell’accordo di ristrutturazione “pieno”.

Si consideri, infatti, che l’art. 182 *bis* co. 3 L.F. prevede che la sospensione delle azioni esecutive e cautelari per sessanta giorni decorra unicamente dalla pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione del Registro delle Imprese e con decadenza immediata ed automatica di tali effetti, in caso di mancata omologa allo spirare di tale termine, senza la previsione di alcuna preventiva comunicazione a mezzo posta/pec ai creditori singolarmente considerati, che potranno proporre



esclusivamente opposizione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'accordo pieno;

in altri termini, sarebbe distonico ed eccessivamente penalizzate per parte debitrice introdurre una tutela dei creditori in sede di 182 bis co. 7 LF per così dire "rafforzata", arrivando financo a prescrivere il contraddittorio pieno -in udienza- con gli stessi, pena la mancata emissione del provvedimento di sospensione, quando gli effetti *a fortiori* più incisivi, in quanto definitivi, discendenti dall'accordo c.d. pieno conseguano, invece, da un contraddittorio meramente eventuale e comunque "differito", mediante cioè il rimedio dell'opposizione *post* pubblicazione dell'accordo pieno, senza alcun momento "partecipativo" da esplicarsi con una previa udienza;

-da ultimo, ulteriore argomento sistematico si può trarre dalla disciplina di recente introduzione delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021 convertito in L. n. 147/2021) istituito anch'esso di natura prevalentemente negoziale laddove, avviato il percorso di composizione negoziata mediante esperto avanti alla CCIAA, è prevista (allorquando viene instaurato il procedimento incidentale per la conferma delle misure protettive) la celebrazione di una udienza, senza tuttavia l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ceto creditorio indistintamente considerato.

Tale disciplina prevede, infatti, la notificazione del decreto di fissazione di udienza ai dieci creditori più rilevanti e ai creditori che hanno già intrapreso azioni esecutive, non all'intero ceto creditorio, non richiedendo pertanto la *vocatio* di tutti i creditori.

Conclusivamente, gli adempimenti posti in essere dalla parte debitrice si reputano aver assolto quanto prescritto dalla norma in commento e la mancata ricezione dell'avviso di ricevimento per il solo creditore Re Sartò non preclude lo scioglimento della riserva e l'assunzione del presente provvedimento.

in ordine ai restanti profili

la documentazione prodotta dall'istante soddisfa i requisiti di cui all'art. 182 *bis* comma 6 L.F.;

tale norma, infatti, nel contemplare la possibilità di una tutela anticipata del patrimonio dell'imprenditore in crisi, consente di richiedere al Tribunale, nel corso delle trattative che precedono l'accordo *ex* art. 182 *bis* L.F., la pronuncia di un provvedimento che vieti ai creditori di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma di tale norma, allegando al ricorso, oltre alla documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 L.F., altresì una proposta di accordo corredata dall'autocertificazione dell'imprenditore, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e da una dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 comma 3 lett. d) L.F. circa l'idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative.

Orbene, nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha allegato all'istanza di sospensiva tutta la documentazione prescritta *ex* art. 161 co. 2 L.F. richiamato dall'art. 182 bis co. 1 (e quanto ai bilanci depositando con la nota integrativa del 05.04.2022 quello relativo all'esercizio 2020 che non era stato allegato alla istanza), comprovante anzitutto la sua qualità imprenditoriale e il suo stato di crisi, nonché un'autocertificazione (Cfr. doc. B) e una dichiarazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) L.F. (Cfr. doc. C), attestanti -sulla scorta di una documentazione contabile che l'attestatore afferma veritiera- che sulla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182 *bis* L.F. sono in corso trattative con i creditori che rappresentano oltre il 60% dei crediti e che la proposta di accordo è idonea ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative;



parte istante con la nota di deposito del 05.04.2022 ha altresì prodotto la pregressa corrispondenza intercorsa con l'Agenzia delle Entrate ed in particolare la proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. inviata in data 04.04.2022 (Cfr. verbale di udienza);

dunque, dalla documentazione prodotta emerge -quanto meno secondo una mera delibazione incidentale degli atti, che in questa sede è la sola consentita alla luce della sommarietà del procedimento e dell'attuale stato delle conoscenze- la sussistenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma dell'art. 182 *bis* e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di udienza, all'esito della quale la riserva è stata assunta;

letto l'art. 182 *bis* comma 7 L.F.

P.Q.M.

- 1) DISPONE -nei confronti e a beneficio di (P. IVA) con sede in Milano, - il divieto per i creditori e per i terzi di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni o di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
- 2) ASSEGNA termine sino al **06.06.2022** per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione del professionista di cui all'art 182 *bis* comma 1 L.F..

Si comunichi con sollecitudine via PEC al difensore della società ricorrente e, a cura di questa, ai creditori tutti.

Si pubblicizzi mediante iscrizione nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria a completamento dell'iniziale deposito.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile-Stanza Virtuale Teams del 28.04.2022.

Il Giudice relatore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott. Sergio Rossetti

